



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

5.07.2017

TRACCIA N. 1 DI DIRITTO CIVILE DEL 13.12.2016

Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni. Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell'esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.

I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell'iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all'intervento chirurgico; – che per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell'urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.

Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

Si riporta lo svolgimento della corsista D.S. che ha riportato il voto 35 (corte di Appello di Genova), ringraziandola per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

218/A



TRACCIA I

Ai fini di una corretta disamina del caso sottoposto alla nostra attenzione occorre analizzare, da un lato, se esistono profili di responsabilità a carico del maneggio ove è avvenuta la caduta da cavallo del piccolo Tizio, e, dall'altro, l'esistenza di analoghi profili di responsabilità a carico della struttura ove è stata fornita una errata diagnosi circa l'entità della lesione occorsa al bambino, e del suo medico. Sotto il primo profilo occorre osservare che il gestore del maneggio, rispondendo i presupposti, potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni occorsi al piccolo Tizio, teoricamente, ex art. 2050 cc., in quanto gestore di un'attività pericolosa, oppure, ex art. 2052 cc., in quanto proprietario dell'animale che ha causato il danno. Tali norme rappresentano due ipotesi di responsabilità oggettiva, ovvero di responsabilità in cui un soggetto viene chiamato a rispondere di un danno prescindendo da un'analisi relativa ad eventuali profili di colpa in capo a lui. In sostanza è una sorta di responsabilità da o causa della posizione ricoperta dal soggetto in quanto gestore del maneggio o in quanto proprietario dell'animale in secondo che si ricada nell'una o nell'altra ipotesi. Appare evidente che, ai fini dell'inquadramento nell'una o nell'altra responsabilità, occorrerà capire se l'attività di equitazione possa o meno essere considerata attività pericolosa. Ciò ha rilievo pratico poiché se il maneggio Alfa verrà chiamato a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 2050, prima sarà esente da responsabilità se proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel secondo caso, potrà liberarsi da responsabilità responsabilità provando il caso fortuito. Al fine di inquadrare l'attività di equitazione tra le attività pericolose occorre effettuare un giudizio volto ad accertare se in concreto la situazione poteva dirsi pericolosa alla luce dell'età degli allievi e delle concrete modalità di svolgimento della lezione. In particolare l'età e la totale inesperienza potrebbero essere di per sé idonei a qualificare l'attività come pericolosa ove gli allievi vengono esposti delle principali regole base dell'equitazione e ove l'attività venga svolta sotto la vigilanza di personale esperto. In questo caso infatti si verrebbe in una situazione di completa sicurezza. (Cass. Sez. III 19/06/2008 n. 16637). Nel caso in esame occorre rilevare che il bambino Tizio è totalmente inesperto, avendo seguito solo un'altra lezione prima dell'e

51

vento lesivo, e ciò sicuramente non gli ha fornito la giusta esperienza e coscienza di grado necessario a fronteggiare l'attività di equitazione. È vero che la lezione si è svolta sotto la sorveglianza dell'istruttore, ma costui ha permesso che un bambino inesperto cavalcare un animale che aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, rendendo in concreto l'attività in questione pericolosa. Pertanto l'Alfa LaFerrucci in esame va ricondotta all'interno dell'alveo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 cc. Benché l'episodio lesivo è avvenuto sotto la sfiducia di controllo e azione del dipendente del maneggio Alfa, sarà chiamato a rispondere del fatto il gestore del maneggio ex art. 1228 cc, che prevede la responsabilità del fatto degli del debitore per il fatto degli ausiliari di cui si avvale. Egli potrà liberarsi da tale responsabilità solo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tali misure nel caso in esame non possono dirsi adottate poiché ad un soggetto totalmente inesperto è stato fatto cavalcare un cavallo nervoso.

Tuttavia, nonostante quanto detto finora, la struttura Alfa potrebbe non rispondere del danno verificatosi poiché al momento dell'iscrizione di Tizio al maneggio, ha fatto firmare ai genitori di Tizio una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. In realtà, ex art. 1229 cc, le clausole di esonero della responsabilità sono da ritenere nulle ove siano volte ad ottenere una totale esclusione da ogni tipo di responsabilità, anche derivante da dolo o colpa grave del debitore. Nel caso in esame la società Alfa con la summenzionata clausola ha inteso escludere ogni tipo di responsabilità e pertanto tale clausola è da ritenersi nulla.

Per quanto sopra esposto, i genitori di Tizio potranno agire nei confronti del maneggio a titolo di responsabilità ex art. 2050 e 1228 cc.

Occorre ora riflettere sull'attività posta in essere della clinica privata che per prima ha visitato il piccolo Tizio e fornito una esatta diagnosi circa la natura della lesione al braccio, con conseguente aggravo della patologia. In ordine alla responsabilità della struttura sanitaria occorre rilevare che la stessa sarà chiamata a rispondere per i danni occorsi a Tizio per il periodo in cui era ricoverato presso la sua struttura a titolo di responsabilità contrattuale, poiché con l'accettazione del bambino presso il

pronto soccorso della clinica privata i genitori hanno concluso un contratto con la stessa dal quale derivano in capo alla struttura obbligazioni di protezione nei confronti del paziente. In particolare potrà essere chiamata a rispondere di responsabilità ~~contrattuale~~ ex art. 1218 cc qualora il fatto sia avvenuto a causa di una inadeguatezza della struttura o dei mezzi da lei forniti, oppure ex art. 1223 ove il fatto sia stato causato dalla colpa dei sanitari della quale la stessa si è avvalsa (Cas. n. 27275/19). Nel caso in esame occorre ritenere che la seconda struttura sanitaria aderente ad una concreta diagnosi di frattura del polso di Tizio effettuando semplicemente la radiografia da una differente proiezione. Pertanto È evidente che l'errata diagnosi è dovuta ad imperizia del medico della prima struttura sanitaria che deve svolgere con più cura e attenzione la radiografia. Pertanto la struttura sanitaria sarà chiamata a rispondere del fatto dannoso occorso a Tizio in titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. Anche il medico di pronto soccorso che ha effettuato la visita radiologica a Tizio non è esente da responsabilità. Infatti, nel momento in cui il medico prende in cura un paziente, anche se non conclude direttamente un contratto con lo stesso (o con i genitori), gravano su di lui obblighi di protezione in favore del paziente derivante dal cd. "contatto sociale" che si instaura tra i due. La violazione di tali obblighi è fonte di responsabilità contrattuale anche se seguita dalla cd. legge Bolander che, nel limitare la responsabilità del medico in ambito penale ai soli casi di colpa grave, fa salvo il diritto al risarcimento per i fatti di colpa lieve in titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale riferimento alla responsabilità aquiliana nulla cambia sul piano della responsabilità civile, né con riferimento alla struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) né con riferimento al medico "i quali continuano a rispondere a titolo di responsabilità ~~extracontrattuale~~ ex art. 1218" (Trib. Milano 23 luglio 2014, n. 9677).

Pertanto i genitori di Tizio potranno agire ai fini ^{del risarcimento} del danno arrecato dal medico. Pertanto i genitori di Tizio potranno agire anche nei confronti del medico ai fini del risarcimento del danno. Es di loro graverà l'onere di provare la sola esistenza del titolo (il contratto o il contatto sociale) e l'inesattezza dell'adempimento, consistente nell'aggravio della situazione patologica di Tizio. Spetterà invece al medico dimostrare il corretto adempimento o la carenza del nesso di causalità tra la

sua condotta e il peggioramento dello stato di salute di Tizio.
Occorre infine rilevare che, danni occorsi a Tizio si sono verificati in causa di un concorso di azioni ed omissioni, delle quali sono responsabili sia il maneggio Alfa che la struttura sanitaria e il medico. A tal riguardo si osserva che l'art. 2055 co. 1 della nuova regola di solidarietà tra i soggetti a cui è imputabile l'evento dannoso, si tratta di una norma dettata a tutela del soggetto danneggiato ai fini della cui applicabilità si richiede solamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche ove queste rispondano (come nel caso di specie) a titolo di responsabilità diretta e per fatti diversi (casi Cass. sez. III, 16 dicembre 2005).
Entanto i genitori di Tizio potranno agire per i danni subiti dal figlio nei confronti di tutti e tra i soggetti il quali risponderanno in modo solidale ex art. 2055 co. 1 o nei confronti di solo uno di questi, perché risponderanno in modo solidale ex art. 2055 co. 1.
In particolare potranno agire iure proprio per i danni patrimoniali subiti a causa delle lesioni del figlio, che hanno quantificato in euro 10.000, e che corrispondono alle spese sanitarie da loro dovute sopportare. Potranno altresì agire per il danno non patrimoniale subito (art. 2059) da Leo ex art. 2059 e 29 Gest., poiché il fatto ha turbato la tranquillità della vita familiare, bene protetto a livello costituzionale, e per il quale si potranno altresì agire per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da Tizio, in quanto genitori essenti la responsabilità genitoriale, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2059 co. 1 e art. 29 Gest. che tutela il diritto alla salute.

VOTAZIONE

Il Segretario

Il Presidente

Trentacinque (35)

Scuola

Scuola di Diritto **A**vanzato